

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INAGIBILITA'/INABITABILITA'
PER RIDUZIONE IMU 50%
CHIARIMENTI**

Il contribuente tenuto al versamento dell'IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti, può presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in originale, attestante le condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando l'apposito modello.

A questo fine, è stato predisposto il modello per la dichiarazione sostitutiva di inagibilità e inabitabilità da presentarsi scegliendo una delle seguenti modalità:

- entro il 16 dicembre per l'applicazione della riduzione a partire dal 1 gennaio di ogni anno.
- contestualmente alla dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo all'intervenuta variazione immobiliare.

La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

ULTERIORI DETTAGLI:

Per gli immobili inagibili o inabitabili, così come previsto dal decreto legislativo del 2 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b) e s.m.ni e ripreso dall'art. 8 del Regolamento Comunale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile.

Si ricorda che l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione opera limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità/inabitabilità. La dichiarazione sostitutiva, avendo una portata esaustiva, sostituisce sia l'attestazione comunale sia la perizia tecnica ma il comune potrà verificare la veridicità del contenuto della stessa. Qualora la dichiarazione risulti mendace, il dichiarante decade dal beneficio, con la conseguente applicazione della sanzione penale di cui agli artt. 74, comma 1, e 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dal primo gennaio rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Per ulteriori informazioni: Servizio Tributi Tel. 011-9629566